

UNIONE dei COMUNI dei TRE PARCHI

STATUTO

Modificato con deliberazione di Consiglio Unione n. 7 del 25/11/2015



Comune
di Burago di Molgora



Comune
di Carnate



Comune
di Ornago



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Comune
di Vimercate

STATUTO DELL'UNIONE dei COMUNI dei TRE PARCHI (Provincia di Monza e della Brianza)

TITOLO I - FINALITA' E ISTITUZIONE

Art. 1 - Istituzione dell'Unione

1. È istituita l'Unione fra i Comuni di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate, denominata "UNIONE dei COMUNI dei TRE PARCHI".

Essa è costituita per l'attuazione delle finalità di cui al successivo art. 2 e nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.

2. L'Unione è Ente Locale dotato di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.

3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

4. L'Unione ha sede nel Comune di Vimercate

5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con l'estensione territoriale e con la comunità dei comuni che la costituiscono.

6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione motivata dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.

7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di "UNIONE dei COMUNI dei TRE PARCHI" e con lo stemma dell'Ente composto da " Albero di gelso stilizzato su sfondo bianco ed in campo quadrato, con la scritta UNIONE dei COMUNI dei TRE PARCHI".

L'Unione è inoltre identificata da un Logo composto dalla stessa immagine dello stemma.

8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.

9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i loro dati caratteristici e le modalità e i casi di utilizzo da parte di altri soggetti, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali dell'Unione.

10. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una eguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola materia o servizio.

11. In caso di scioglimento il personale a qualsiasi titolo utilizzato nell'ambito dell'Unione ed alla stessa conferito rientra nell'ente di originaria provenienza. Per il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione lo stesso viene altresì ricollocato, senza soluzione di continuità, dalla data fissata per gli effetti dello scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi e nei limiti e condizioni di cui alle vigenti disposizioni tenendo conto delle quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione è strumento per la soddisfazione dei bisogni, per lo sviluppo del benessere economico e del progresso sociale e culturale della comunità che ne costituisce il fondamento. Essa adotta i principi del nostro Ordinamento in tema di economicità, efficacia ed efficienza della P. A., traducendoli conseguentemente come tratto essenziale della propria azione.

2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.

3. L'Unione, pertanto, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività si conforma ai principi di: sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.

4. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art. 3 - Adesione e Recesso

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto dell'Unione, approvata dai Consigli Comunali dei comuni già aderenti, con le modalità stabilite dall'ordinamento degli enti locali.

2. L'adesione ha effetto dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.

3. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure ed i quorum richiesti per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deliberato entro il trenta del mese di giugno ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso deliberato dal primo luglio al 31 dicembre ha effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione dell'atto di recesso. Le predette deliberazioni devono essere comunicate al Presidente dell'Unione entro trenta giorni dalla loro adozione, pena l'inefficacia dell'atto di recesso.

4/bis Dalla avvenuta deliberazione di recesso, e fino al completo consolidarsi degli effetti del recesso, secondo i termini indicati al comma precedente, i membri del Consiglio dell'Unione espressi dal Comune recedente hanno diritto ad essere parte delle sedute, tanto in Consiglio quanto in Commissione, a partecipare alla discussione e alla votazione delle sole proposte di deliberazione, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni o interpellanze che abbiano ad oggetto e che abbiano quale contenuto le funzioni già conferite dal Comune recedente e per il periodo del conferimento, o gli atti contabili e di rendicontazione relativi alle funzioni conferite e per il periodo del conferimento.

Ai fini della regolarità delle sedute e della verifica del quorum richiesto per la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la composizione del Consiglio si intende definita sottraendo dal numero di 20 (venti) - fissato per la composizione del Consiglio dell'Unione dall'art. 18 dello Statuto - il numero dei Consiglieri espressi dal Comune recedente; il Consiglio, così rideterminato, opera con le modalità dell'art. 19, comma 2 del presente Statuto. Il medesimo criterio è seguito per le sedute e i lavori delle Commissioni consiliari.

4/ter Il Sindaco del Comune recedente, fino al completo consolidarsi degli effetti del recesso, secondo i termini indicati al comma precedente, partecipa alle riunioni di Giunta, determinandone di volta in volta composizione e quorum per le votazioni, quando all'ordine del giorno vi sia la discussione e la votazione di proposte di deliberazione che abbiano ad oggetto e che abbiano quale contenuto le funzioni già conferite dal Comune recedente e per il periodo del conferimento, o gli atti contabili e di rendicontazione relativi alle funzioni conferite e per il periodo del conferimento, e partecipa solo alla discussione e alla votazioni per questi. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia estesa ai recessi deliberati a tutto il 30 giugno 2015.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di evidenziare la possibilità di recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della forma associata.

6. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei servizi conferiti all'Unione, ma non acquisisce in ogni caso il diritto di rivendicare quota di qualsiasi trasferimento pubblico riconosciuto all'Unione.

Art. 4 - Rapporti con i Comuni partecipanti

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, unitamente all'ordine del giorno delle rispettive sedute, e l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali dell'Unione.

2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno un mese prima della loro approvazione. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.

3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 5 - Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti dal Consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6 - Materie e Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione tutte le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. Le Funzioni e le Materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti Aree:
 - a) *"Servizi alla Persona e alla Comunità"* di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio assistenziale, il sistema scolastico e di promozione, organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport.
 - b) *"Servizi di Polizia Locale e di Protezione Civile"* fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza.
 - c) *"Sviluppo economico ed attività produttive"* che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
 - d) *"Territorio, ambiente ed Infrastrutture"* che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed edilizio urbano.
 - e) *"Tributi"* che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali.
 - f) *"Servizi generali di supporto"* che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economica, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo di gestione, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
 - g) *"I servizi Demografici e la Statistica"*.
 - h) *"La promozione delle Pari opportunità"*.
2. L'Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:
 - di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
 - di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
 - di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
 - di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
 - di controllo interno;
 - di gestione finanziaria e contabile;
 - di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari;
3. I Comuni unitamente al conferimento all'Unione delle diverse funzioni, possono attribuire all'Unione medesima, individuando nella stessa il soggetto preposto, l'esercizio di compiti di loro rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

5. il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali in materia.

6. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già conferiti dai Comuni che vi aderiscono.

Art. 7 - Modalità di conferimento delle Materie delle Funzioni e dei Servizi all'Unione – Effetti del recesso e dello scioglimento – Rapporti di lavoro del personale

1. il conferimento delle materie e dei servizi di cui all'art. 6 del presente Statuto sarà effettuato da parte di tutti i Comuni dell'Unione.

2. il conferimento si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente. Tale convenzione deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
- la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
- le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
- la previsione del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla funzione conferita;

3. Lo schema di convenzione deve inoltre prevedere:

- le modalità di recesso dall'Unione, eventualmente integrative rispetto a quelle previste nel presente Statuto, in riferimento alla singola materia e/o servizio;
- la previsione che, in ipotesi di recesso, il personale a qualsiasi titolo utilizzato nell'ambito dell'Unione ed alla stessa conferito rientra nell'ente di originaria provenienza. E' fatto salvo il diritto dell'Unione di mantenere potestativamente la titolarità del rapporto di lavoro del personale in questione, ove trasferito a titolo definitivo, salvo il caso di scioglimento dell'Unione. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale è assunto in servizio dai comuni che, rispettivamente, lo avevano in precedenza trasferito all'Unione. Tale personale ha diritto in ogni caso al posto ed al rapporto di lavoro nella categoria contrattuale, nel profilo professionale ed economico posseduto al momento dello scioglimento dell'Unione o della riassegnazione presso il comune recedente.

4. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi conferiti, all'atto della approvazione della delibera con la quale si perfeziona il conferimento.

TITOLO II - PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 8 - Partecipazione

1. L'Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.

2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.

3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.

4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.

5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti ai soggetti e ai cittadini della propria comunità con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.

6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

Art. 9 - Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

Art. 10 - Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti. Resta fermo che i costi e tutti gli oneri aggiuntivi conseguenti ad una specifica richiesta d'intervento, laddove questa generi effetti circoscritti in maniera esclusiva al comune richiedente, debbano essere posti integralmente a carico di quest'ultimo.

Art. 11 - Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 12 - Distinzione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla distinzione fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organismi di Gestione che realizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.
2. La struttura organizzativa dell'Unione, si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 - Regolamento di partecipazione

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 14 - Referendum consultivo e abrogativo

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) del totale dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, purché tra i firmatari vi siano elettori di almeno 2 comuni dell'Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano, a maggioranza assoluta dei loro, rispettivi componenti, almeno due Consigli dei comuni partecipanti all'Unione medesima.

2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;

b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;

d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;

g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.

3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione quando abbia preso parte alla consultazione indetta almeno il 40 % più uno degli aventi diritto al voto.

5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 15 - Iniziativa popolare

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni.

Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cinquecento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.

4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 16 -Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti

1. L'Unione riconosce l'informazione sulla propria attività quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:

a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;

c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;

e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

TITOLO IV - ORGANI DI GOVERNO

Art.17 - Organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:

- Il Consiglio
- Il Presidente
- La Giunta

2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.

4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18 - Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 17 membri eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo la seguente articolazione:

- Per il Comune di Vimercate 9 membri di cui 3 eletti dalle minoranze.
- Per il Comune di Carnate 5 membri di cui 2 eletto dalle minoranze.
- Per il Comune di Ornago 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.

Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.

2. La prima elezione dei consiglieri dell'Unione, avviene entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

3. L'elezione dei consiglieri dell'Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. A seguito del rinnovo dei consigli comunali dei Comuni partecipanti, ciascun consiglio comunale elegge i propri componenti nel consiglio dell'Unione entro trenta giorni dal proprio insediamento.

5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune tale ente sarà rappresentato in seno all'Unione secondo le modalità previste dalla legge.

6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 19 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e che siano rappresentanti di almeno due dei Comuni partecipanti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempreché tale esito sia in ogni caso raggiunto con il concorso dei voti espressi da rappresentanti di almeno due dei comuni partecipi. In caso diverso, la deliberazione di volta in volta votata si ha come non adottata.

3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4. Il Consiglio dell'Unione si riunisce una volta all'anno, in seduta aperta alla partecipazione dei cittadini, per riferire sullo stato di attuazione della Unione.

Art. 20 - Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.

2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno due dei Consigli dei Comuni partecipanti.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. In particolare:

- convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
- vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 21 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 20 in merito.

Art. 22 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato e documentato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni

per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 23 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.

2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza.

Art. 24 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 25 - Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione. Il presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto della alternanza nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni Partecipanti. Stante la formale rinuncia del Sindaco chiamato ad assumere la carica di Presidente, subentra nella carica medesima l'Assessore a ciò designato dalla Giunta del Comune del Sindaco che ha rinunciato.

2. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi.

3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.

4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 26 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In Particolare il Presidente:

a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;

c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;

d) provvede alla nomina e alla revoca del Segretario Generale;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;

f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti la Giunta.

Art. 27 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Unione è nominato dal Presidente all'interno dei componenti la Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.
3. Il Vice Presidente, stante l'assenza o l'impedimento del Presidente, ne è il vicario.
4. La carica di Vice Presidente termina unitamente a quella del Presidente.

Art. 28 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente. Ciascun comune, stante la formale rinuncia del Sindaco, può designare un proprio assessore in seno alla Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 29 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La nomina del Presidente è il primo atto formale della Giunta dell'Unione. A tale scopo la prima seduta della Giunta è convocata dal Sindaco del Comune di Vimercate.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario Generale, e per i Dirigenti.

In particolare provvede:

- a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) a riferire almeno annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
 - e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell'amministrazione dell'Ente.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.

Art. 31 - Comitato di Funzione

1. È istituito un Comitato per ciascuna delle Funzioni o per aggregazione di Funzioni conferite dai Comuni all'Unione. Di esso fanno parte gli assessori dei Comuni partecipi, delegati nelle materie riconducibile alla Funzione in questione, dal Segretario Generale, dal Dirigente competente e dal componente la Giunta della Unione delegato dal Presidente per la Funzione sopradetta. Quest'ultimo assume la presidenza del Comitato.
2. Il Comitato di Funzione è organismo a supporto della Giunta della Unione. Esso, nelle Materie e nelle Funzioni di competenza, valutati i bisogni e le necessità dei territori dell'Unione, elabora proposte e linee di indirizzo e ne sovrintende la attuazione. La Giunta può demandare al Comitato di Funzione l'avvio della istruttoria di atti e provvedimenti che postulano il coinvolgimento o la richiesta di attivazione di altri Enti o soggetti istituzionali.
3. L'esercizio delle attività del Comitato di Funzione viene svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. in base alle quali gli organi di governo esercitano le

funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed ai dipendenti, funzionari e dirigenti spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 32 - Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.

2. Il Presidente, i componenti la Giunta e i Consiglieri dell'Unione, come pure i Componenti dei Comitati di Funzione non dipendenti dell'Ente, e i titolari di ogni altra funzione politico-amministrativa dell'Unione di Comuni non aggiungono alcuna indennità né alcun gettone di presenza a quelli eventualmente riconosciuti per la funzione già esercitata nei comuni ove rispettivamente sono stati eletti. Se, per qualsiasi motivo, non siano titolari di indennità né di gettoni di presenza, essi mantengono comunque tale condizione.

TITOLO V - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 33 - Il Sistema dei Controlli Interni

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ad accresce la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione, in ossequio alla normativa vigente.

2. Il sistema dei Controlli Interni prevede l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro, secondo quanto dettagliatamente disciplinato dal Regolamento per i controlli interni.

I diversi controlli interni, ciascuno con una propria indicata finalità, sono:

- il controllo strategico;
- il controllo della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;
- il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;
- la valutazione della qualità dei servizi rispetto, in relazione alle Carte dei Servizi attivate, ed in funzione degli obiettivi dello sviluppo del Total Quality Management progressivamente fissati;
- la valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati.

3. Le funzioni e gli organismi che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni operano in posizione terza rispetto alle Funzioni di Gestione e agli Organi di Governo a cui i controlli e le attività di revisione sono destinate.

Art. 34 - Il Controllo Strategico

1. Il controllo strategico è attuato dall'Ufficio Controllo di Gestione, sotto la diretta Responsabilità del Segretario Generale. Esso verifica l'effettiva realizzazione degli obiettivi fissati negli atti di programmazione e di gestione adottati dall'Unione riferendone, ai sensi dell'art. 33, comma 3, agli organi di governo.

2. Il Segretario generale rende almeno annualmente rapporti di verifica e valutazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente dell'Unione.

Art. 35 - Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono e contribuiscono:

- a) Segretario Generale
- b) Collegio per la Revisione Amministrativa
- c) Organo di Revisione Economico-Finanziaria
- d) Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario

Art. 36 - Collegio per la revisione Amministrativa

1. L'organo, composto dal Segretario Generale che lo presiede, dal Presidente del Collegio dei Revisori e dai Dirigenti dell'Unione, ha la funzione di effettuare il controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa degli atti adottati dell'Unione.

2. Il controllo non comprende verifiche preventive, ma avviene attraverso il controllo a campione delle azioni e dei correlati procedimenti ed atti amministrativi adottati dagli Organi di Governo e dalle Funzioni di Gestione dell'Ente, con il fine di valutarne la legittimità, la correttezza e la regolarità rispetto le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti. Le modalità di campionamento e di verifica sono stabilite dal Collegio stesso, garantendo l'estendersi delle verifiche a tutte le diverse tipologie di provvedimenti e di procedimenti che l'Ente adotta.
3. I Dirigenti dell'Unione non partecipano al Collegio in occasione dell'esame dei propri provvedimenti.
4. Il Collegio per la revisione Amministrativa, riferisce dei propri esiti al Presidente dell'Unione.

Art. 37 - Organo di Revisione Economico-Finanziaria

1. In osservanza di quanto disposto dall'ordinamento degli Enti Locali e dalle normative in materia, l'Unione è dotata di un Revisore Economico-Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 38 - Responsabile del Servizio Finanziario

1. L'ordinamento degli Enti locali ed il Regolamento di Contabilità disciplinano le modalità con le quali vengono resi il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il relativo visto sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
2. Tali pareri e visti sono posti in via preventiva dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, anche come attestazione di copertura della spesa in relazione alle effettive disponibilità negli specifici stanziamenti ed in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata.

Art. 39 - Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa

1. L'Unione istituisce funzioni di Controllo di Gestione a supporto delle esigenze degli organi di Governo, del Segretario Generale e delle Direzioni di Area, e del Sistema dei Controlli Interni, con il fine di produrre le rendicontazioni che evidenziano i risultati della azione amministrativa dell'Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità, in relazione agli obiettivi in tal senso prefissati.
2. Il Controllo di Gestione contribuisce alla partecipazione della comunità di riferimento dell'Unione all'azione amministrativa, sviluppando un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati, curando la stesura del bilancio sociale e dei bilanci specifici e di qualsiasi altra rendicontazione necessaria per rendere comprensibile ed accessibile ai cittadini l'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 40 - Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi)

1. L'Unione agisce, nella produzione dei propri servizi, secondo i principi e i metodi di Qualità. A tale fine l'Unione adotta le Carte dei Servizi, ove sono indicati per ciascun servizio gli standard qualitativi che si impegna a mantenere.
2. L'Unione eroga servizi al proprio territorio, direttamente o tramite terzi, con modalità gestionali che promuovono lo sviluppo del Total Quality Management, anche attraverso la partecipazione degli utenti alla definizione degli standard qualitativi, nella identificazione delle cause di eventuali non conformità rispetto agli standard e alla predisposizione delle conseguenti azioni correttive.
3. L'Unione si dota di un sistema di Controllo della Qualità con lo scopo di monitorare la soddisfazione degli utenti e predisporre le azioni di adeguamento della qualità dei servizi erogati in relazione alle esigenze dei territori e della comunità di riferimento.
4. Il sistema di Controllo della Qualità contribuisce alla Partecipazione sviluppando rendicontazioni sullo stato della qualità dei servizi, ricavate anche dagli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti.

Art. 41 - La valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati (Nucleo di Valutazione)

1. L'Unione Istituisce il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è definita dalla Giunta e di cui fa parte il Segretario Generale, con funzioni di Presidente. Il Nucleo di Valutazione è organo di supporto nella valutazione dei Dirigenti, sia con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati, quanto relativamente alle loro competenze ed ai rispettivi comportamenti manageriali, nel

rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro dei Dirigenti.

2. Il Nucleo di Valutazione, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale delle rendicontazioni relative all'attuazione dei programmi e dei piani d'azione che l'Ente predispone periodicamente in corso d'esercizio, di ogni rendicontazione cui dovesse necessitare prodotta dall'Ufficio Controllo di Gestione e della valutazione sulla competenza e sul comportamento manageriale dei Dirigenti espressa dal Segretario Generale.

TITOLO VI - FUNZIONE DI GESTIONE

Art. 42 - Organizzazione

1. L'Unione fonda la propria organizzazione sul rispetto del principio della distinzione tra la Funzione Politica, o di Governo e la Funzione di Gestione. L'Unione coerentemente a tale principio, valorizza ed afferma l'autonomia gestionale dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi i quali, in stretta relazione interfunzionale con gli interpreti della Funzione di Governo, realizzano l'azione dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio, di efficienza e di economicità.

2. L'Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alle modalità di gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in accordo con quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.

3. La Gestione del Personale, promuove la più alta levatura culturale e professionale dei Dipendenti dell'Unione, di ogni Categoria e Responsabilità, ne richiede la più ampia disponibilità a porsi al servizio esclusivo della propria comunità di riferimento. La Gestione del Personale si affida a principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e investe sulla valorizzazione dell'apporto dei singoli all'azione dei gruppi che, nella organizzazione, contribuiscono al raggiungimento dei risultati.

Art. 43 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, in Aree di Servizi, Settori, Servizi ed Uffici, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.

2. L'Unione, adotta regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati. I Regolamenti, unitamente alle Carte dei Servizi, determinano i livelli di qualità, le modalità di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle tariffe o delle rette.

3. Il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è adottato dalla Giunta.

Art. 44 - Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. Il conferimento di Funzioni e di Materie da parte dei comuni all'Unione, comporta la progressiva unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.

3. Il Personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, è trasferito alle dipendenze dell'Unione al momento dell'operatività del conferimento di tali materie.

La soluzione organizzativa adottata sarà comunicata capillarmente e dettagliatamente ai dipendenti interessati, attuando i previsti passaggi di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.

Art. 45 - Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei Comuni partecipanti all'Unione. L'Ufficio di Segretario dell'Unione e di Segretario di uno dei comuni partecipi è unico e non richiede incarichi diversificati.

2. Secondo quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali, il Segretario Generale supporta ed assiste in materia giuridico - amministrativa gli organi di Governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell'adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.

3. E' componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato nel presente Statuto.
4. Il Segretario Generale sovrintende e coordina i Dirigenti dell'Unione nello svolgimento delle rispettive azioni, assume ogni altro compito e ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione ed ogni altro compito e Funzione attribuitagli dal Presidente dell'Unione. Alla funzione del Segretario Generale dell'Unione si applicano le disposizioni dettate dal T.U. 267/2000 per i Segretari Comunali e Provinciali.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le relative funzioni il Vice Segretario di uno dei comuni aderenti ove è prevista e ricoperta tale figura. Resta comunque salva la facoltà del Presidente dell'Unione, in casi straordinari, di provvedere alla nomina, in via transitoria e contingente, in assenza o impedimento del Segretario Generale titolare, di un altro Segretario titolare in uno dei Comuni aderenti.

Art. 46 - Dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d'Azione approvati dal Segretario Generale.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Dirigente.
3. L'Unione, nei limiti e secondo le modalità previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi può stipulare, contratti a tempo determinato con Dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.
4. I Dirigenti sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dei Servizi che dirigono.

Art. 47 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.
2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto e nelle rispettive Carte dei Servizi. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti, senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto

TITOLO VII - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 48 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all'Unione da parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 50 - Ordinamento Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 51 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato al tesoriere del Comune di Vimercate alle condizioni del suo contratto o migliorative.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Efficacia dello Statuto

1. La istituzione dell'Unione decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino alla efficacia della delibera di trasferimento all'Unione, in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
3. fino al conferimento all'Unione delle materie e dei servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 53 - Atti regolamentari

Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Vimercate.

Art. 54 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci

Art. 55 - Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Statuto.